

Cass., Sez. II, Ord., 23 ottobre 2018, n. 26887

OMISSIS

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che l'avv. P.D. ha chiesto la cassazione della pronuncia con cui la corte di appello di X ha rigettato il suo appello contro la sentenza del tribunale di Y che aveva condannato la Azienda s.r.l. a corrispondergli, a titolo di corrispettivo per attività professionali, soltanto la somma di Euro 1.852,83, oltre IVA e CPA (a fronte di una richiesta di Euro 11.119,69) e aveva dichiarato inammissibili le domande da lui rivolte nei confronti dell'avv.ssa M.C.;

che il ricorso per cassazione dell'avv. P. si articola in cinque motivi;

che nel presente giudizio di legittimità la Azienda s.r.l. e l'avv.ssa M. si sono costituiti con separati contro ricorsi;

che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018, per la quale solo il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la inammissibilità del ricorso contro l'avv.ssa M. ed il rigetto del ricorso contro la Azienda s.r.l.

considerato:

che preliminarmente devono essere esaminate l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso formulata dall'avv.ssa M. e le eccezioni di nullità del ricorso e della notifica formulate dall'avv.ssa M. e dalla Azienda s.r.l.;

che l'avv.ssa M. ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso, in quanto proposto il 1.10.2014 avverso sentenza da lei notificata al ricorrente, in forma esecutiva, in data 31.1.2014;

che la notifica della sentenza risulta correttamente eseguita dall'avv.ssa M. all'avv. P.D. (che si difendeva in proprio, come dichiarato nell'atto di citazione in appello), nel di lui studio;

che a nulla rileva, in proposito, che nelle more del giudizio di appello, con atto datato 4 luglio 2011, l'avv. P.D. avesse nominato proprio difensore l'avv. P.G., eleggendo domicilio nello studio di quest'ultimo;

che infatti dagli atti non emerge alcuna manifestazione di volontà di P.D. di rinunciare alla propria difesa personale e di costituire l'avv. P.G. come difensore unico, come fatto palese dal rilievo che la comparsa conclusionale di parte appellante nel giudizio di secondo grado, datata 5 novembre 2013, risulta sottoscritta da P.D. e non da P.G.;

che, pertanto, la nomina dell'avv. P.G. si aggiungeva alla difesa in proprio, senza farla venire meno (cfr. Cass. 8525/17: "La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 c.c., comma 2");

che la notifica della sentenza alla parte che si difende in proprio, regolarmente eseguita nel suo studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve pur se eseguita in forma esecutiva, insieme al precetto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. (Cass. 15176/00, Cass. 13536/11, Cass. 18053/17);

che, sotto altro aspetto, la notifica della sentenza alla parte che si difende in proprio, regolarmente eseguita nel suo studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve pur se tale parte, oltre a difendersi in proprio, abbia nominato difensore anche un altro avvocato e nello studio di quest'ultimo si sia domiciliata;

che infatti la parte che - avendo la necessaria qualifica professionale - si difenda in proprio, è in grado di valutare tecnicamente la sentenza che le sia stata notificata e gli effetti della relativa notifica ed ha gli stessi poteri, facoltà ed oneri che fanno capo al difensore domiciliatario, cosicchè essa non può restare inerte (cfr. Cass. 5759/04; Quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d'appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte (conf. Cass. 8169/04, Cass. 2774/11);

che alla luce delle considerazioni che precedono, la notifica della sentenza eseguita dall'avv.ssa M. nei confronti dell'avv. P.D. in data 31.01.2014 deve giudicarsi rituale e, conseguentemente, idonea a far decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione avverso l'avv.ssa M. ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.;

che l'eccezione di tardività del ricorso proposta dall'avv.ssa M. deve essere dunque accolta e - non ricorrendo una ipotesi di inscindibilità tra le cause che il ricorrente ha instaurato nei confronti della Azienda s.r.l., da un lato, e nei

confronti dell'avv.ssa M., dall'altro - il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di quest'ultima, con assorbimento delle eccezioni di nullità del ricorso e della relativa notifica sollevate dalla medesima avv.ssa M.;

che la Azienda s.r.l. (oltre che la stessa avv.ssa M.) ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione sul rilievo della nullità del ricorso e della relativa notifica, giacchè il ricorso, notificato telematicamente, sarebbe stato redatto in formato non conforme alle regole introdotte dal D.M. n. 44/2011 (e, precisamente, con l'estensione ".docx") e la relativa notifica risulterebbe pur essa redatta in formato ".docx" e, inoltre, sarebbe priva tanto dell'indicazione del registro ufficiale da cui è stato tratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario quanto della dichiarazioni di conformità;

che, a prescindere dall'accertamento della concreta sussistenza dei suddetti vizi, risulta assorbente il rilievo che in ogni caso gli stessi devono ritenersi comunque sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3; va qui infatti richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza n. 7665/2016, hanno chiarito che la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale;

che, passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo riferito all'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 115 cod. proc. civ. - si censura la sentenza gravata per aver liquidato il compenso dovuto dalla Azienda s.r.l. all'avv. P. in misura inferiore a quanto da lui richiesto, nonostante che la contestazione mossa dalla Azienda s.r.l. in ordine al quantum del corrispettivo fosse inammissibile perchè priva di specificità (con la conseguenza che la corte di appello avrebbe errato nel disattendere la richiesta di onorari calcolati nel massimo dello scaglione in difetto di prova dell'importanza delle questioni trattate);

che al riguardo si osserva che nello stesso ricorso (pag. 5) si riferisce che la Azienda s.r.l. aveva chiesto la riconduzione del quantum in "un ambito di equità e giustizia" e tale richiesta si risolve in una palese contestazione dell'ammontare preteso dal professionista, del quale si denuncia la iniquità e l'ingiustizia;

che, d'altra parte, il richiamo del ricorrente al principio - enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14699/10 - che le voci elencate nella notula non possono essere disconosciute dal giudice, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non risulta pertinente al caso in esame, perchè la corte

di appello non ha disconosciuto la prestazione di specifiche voci, ma ha liquidato il loro compenso sui minimi invece che sui massimi di scaglione;

che pertanto il primo mezzo di impugnazione non può trovare accoglimento;

che con il secondo motivo - riferito all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 115 c.p.c., e art. 1176 c.c. e segg. - il ricorrente impugna la statuizione della sentenza gravata che, disattendendo il motivo di appello da lui proposto, ha ritenuto giustificata la decisione con cui il giudice di primo grado, a fronte della consistente riduzione dell'importo accertato in suo favore (pari a circa un decimo della domanda originaria), ha stabilito di "contenere in misura proporzionale il diritto dell'attore alla rifusione delle spese, riducendolo ad un terzo del totale" (pag. 9 della sentenza);

che nel motivo si argomenta che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere solo parzialmente (e non integralmente) accolta la domanda da lui proposta nei confronti della Azienda s.r.l. e si deduce che la domanda giudiziale dovrebbe ritenersi accolta integralmente pur quando il giudice abbia rideterminato in misura diversa il quantum della prestazione;

che il motivo va giudicato infondato, avendo questa Corte già chiarito che la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 16526/05) e che, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04); si veda anche, in termini, Cass. 22388/12, in motivazione;

che con il terzo e quarto motivo di ricorso, riferiti all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., e il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alle statuizioni della sentenza gravata che ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado tra di lui e l'avv.ssa M. (terzo motivo) e in relazione alle statuizioni della sentenza gravata che non ha compensato le spese del giudizio di appello tra di lui e l'avv.ssa M. (quarto motivo);

che su tali motivi non vi è luogo a pronuncia, poichè entrambi attingono statuizioni relative alla posizione dell'avv.ssa M., nei cui confronti il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività;

che con il quinto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 140 del 2012, nonché l'illogicità della

motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa liquidando le spese del giudizio di secondo grado - poste a carico dell'odierno ricorrente tanto nei confronti della Azienda s.r.l. quanto nei confronti della avv.ssa M. - nei valori massimi dello scaglione tariffario;

che tale motivo va rigettato perchè l'entità della liquidazione delle spese processuali è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo, non dedotto, del superamento dei minimi o dei e massimi (cfr. Cass. n. 20289/2015: "in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità");

che quindi in definitiva il ricorso proposto contro la Azienda s.r.l. va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola mentre il ricorso avverso l'avv.ssa M. va dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità per tardività dello stesso;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'avv.ssa M. e rigetta il ricorso nei confronti della società Azienda s.r.l..

Condanna il ricorrente a rifondere alle contro-ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che, per ciascuna delle parti contro ricorrenti, liquida in Euro 1.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018